



# Comune di Montenero di Bisaccia

## Provincia di Campobasso

[www.comune.montenerodibisaccia.cb.it](http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it)

[comune.montenerodibisaccia@legalmail.it](mailto:comune.montenerodibisaccia@legalmail.it)

### ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 07/01/2022

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – PROSECUZIONE SOSPENSIONE IN VIA PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 10 AL 14 GENNAIO COMPRESO. ATTIVAZIONE DAD.

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 48 del 17/12/2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nonché delle scuole paritarie Maria SS. di Bisaccia e asilo nido "La Bottega degli Incanti" con effetto immediato e fino al 22 dicembre compreso;

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti:** • il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;

• il D. l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. 23/05/2020, n.132); • il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 (G.U. 15 luglio 2020, n. 177);

• il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

• il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 24 (G.U. 28/09/2020, n.240);

• il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 dell'8 agosto 2020);

• il D.P.C.M. 7 settembre 2020 (G.U. n.222 del 7 settembre 2020);

• il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020);

• il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (G.U. n.265 del 25 ottobre 2020);

• il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 4 novembre 2020);

• il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2020);

• il D.L. del 15 dicembre 2021 n. 105, con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 al 31 marzo 2022;

**Vista** la nota tecnica del MIUR del 28 ottobre 2021, recanti "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico";

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sul territorio Nazionale, Regionale e Comunale;

**Preso atto che**, è stata accertata la positività al contagio da Covid-19 di un considerevole numero di cittadini di Montenero tra cui alunni frequentanti l'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia;

**Atteso che**, inoltre, esiste un elevato numero di positivi tra i genitori degli alunni, nonché, un aumento di positivi tra la popolazione residente e numerosi cittadini esposti a provvedimenti di quarantena;

**Sentita** per le vie brevi la Dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, i Dirigenti delle locali scuole paritarie, nonché il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Provincia di Campobasso;

**Considerato** il persistere della diffusione del contagio in particolar modo tra la popolazione giovanile ;

**Ritenuto** necessario adottare opportune precauzioni al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio nella popolazione scolastica;

**Ritenuti** sussistenti i presupposti affinché, venga adottato un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/00;

**Richiamato** il D. Lgs. 267/00;

**Richiamato** il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nonché delle scuole paritarie Maria SS. di Bisaccia e asilo nido "La Bottega degli Incanti" con effetto immediato e fino al 14 gennaio compreso, salvo proroghe e attivazione DAD.

## DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso:

- al Prefetto di Campobasso;
- all'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia;
- alle scuole paritarie sopra richiamate;
- all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
- all'ASREM;
- Alla Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia;
- Alla Polizia Municipale;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montenero di Bisaccia e la diffusione agli organi di stampa locali;

## INFORMA

Inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO

Simona CONTUCCI

